

REGOLAMENTO CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali.

ART. 2

1. Il Presidente convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne predispone l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, facendo osservare il Regolamento, al fine di assicurarne il buon andamento, anche secondo principi di economia procedurale.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente apre la seduta e la chiude, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

ART. 3

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno predisposto dal Presidente in osservanza delle eventuali decisioni del Consiglio, nonché sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato dal Segretario generale non oltre il quarto giorno lavorativo che precede la riunione stessa, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale, formulata negli stessi termini di cui al periodo precedente, un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione completa relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni successive della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione. Ciascuna integrazione viene anticipata con apposita comunicazione ai Componenti.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'inizio di ciascuna seduta con il voto favorevole di almeno tre Componenti.

ART. 4

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.
2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Segretario generale, il quale ne dà comunicazione agli altri Componenti.
3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni. Può, altresì, essere convocato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello nonché in sua assenza ovvero, ove necessario, anche quello di secondo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità. Su invito del Presidente, salvo diverso parere della maggioranza dei Componenti, assistono alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità o alla trattazione di determinati punti in discussione, il direttore del Servizio giuridico e il Capo di Gabinetto del Presidente.
4. Le riunioni possono anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati per tutto il corso della riunione stessa, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.
5. Ai Componenti del Collegio è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento in ogni caso, sotto la propria responsabilità, assicurando la riservatezza della seduta e l'adozione di misure tecniche e procedurali atte a preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità.
6. In caso di mancato funzionamento del collegamento, fatto salvo il numero legale dei partecipanti, i lavori del Consiglio procedono. Il Componente viene considerato assente finché non ripristina idoneo collegamento.

ART. 5

1. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
2. La seduta inizia, di norma, con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Ove necessario, su proposta del Presidente e con il consenso della maggioranza, l'approvazione può essere rinviata alla seduta successiva. Il rinvio dell'approvazione di ciascun verbale è consentito massimo una volta.
3. Successivamente il Presidente e il Segretario generale danno al Collegio le comunicazioni di rispettiva competenza. Qualora tali comunicazioni abbiano ad oggetto

specifica documentazione pervenuta all'Autorità questa viene contestualmente resa disponibile, anche in via telematica, ai Componenti a cura del Segretario generale.

ART. 6

1. Ogniqualevolta l'Organo collegiale sia chiamato ad assumere una deliberazione, il relatore o i relatori nominati dal Presidente tra i Componenti del Collegio, ai fini della trattazione dell'argomento da parte del Collegio medesimo, introducono la discussione, illustrando le risultanze dell'istruttoria con le proposte degli uffici e formulando motivate conclusioni sulle quali il Collegio è chiamato a deliberare.

2. L'illustrazione delle risultanze dell'istruttoria e delle proposte degli uffici può essere svolta, su richiesta del Presidente o del relatore, dal responsabile dell'unità organizzativa competente.

ART. 7

1. I Commissari intervengono nella discussione secondo l'ordine di iscrizione quando il Presidente dà loro la parola.

ART. 8

1. Nel caso in cui sia disposta un'audizione ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, il Segretariato Generale ne informa i Componenti, con apposita comunicazione recante anche la lista dei partecipanti. Eventuali variazioni sono anch'esse oggetto di comunicazione.

2. Durante lo svolgimento dell'Audizione il Presidente dà la parola ai soggetti auditi che, al termine della loro esposizione, rispondono ai quesiti formulati dal Presidente e dai Commissari.

ART. 9

1. I Relatori possono intervenire anche più volte nella discussione per una durata complessiva pari a 20 minuti.

2. I Componenti non relatori possono intervenire anche più volte nella discussione per una durata complessiva pari a 15 minuti.

3. È facoltà del Presidente aumentare fino a un terzo i termini di cui al comma 1.

ART. 10

1. Ciascun Commissario può intervenire per ogni punto all'ordine del giorno nei termini definiti all'articolo 9 tranne che per fatto personale, per richiami al Regolamento o per l'ordine dei lavori.

ART 11

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine dei lavori, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il richiamo, sulla cui ammissibilità decide il Presidente, sentito il Collegio. Dopo il proponente, ciascun Commissario può parlare per non più di tre minuti.

2. Gli interventi ai sensi del comma 1 sono ammissibili soltanto quando i richiami al Regolamento o per l'ordine dei lavori vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnato il Collegio. La valutazione circa la diretta attinenza, o meno, alla discussione principale, e, quindi, circa l'ammissibilità del richiamo, è rimessa al Presidente, sentito il Collegio. Il richiedente deve limitarsi ad enunciare tali elementi, senza entrare nel merito della questione.

ART. 12

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Sull'ammissibilità dei richiami decide il Presidente, sentito il Collegio. Ammesso il richiamo, dopo il proponente, ciascun Commissario può parlare per non più di tre minuti.

ART. 13

1. Le deliberazioni dell'Organo collegiale sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.
2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e con il visto per conformità del Segretario generale.
5. Al termine della discussione di ogni punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio può valutare l'opportunità di darne notizia a mezzo di comunicato stampa condividendone i contenuti.

ART. 14

1. Ogni volta che l'Organo collegiale stia per procedere ad una votazione, i Componenti del Collegio hanno facoltà di parlare per la spiegazione del proprio voto, per non più di cinque minuti.



2. È facoltà del Presidente, sentito il Collegio, modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 15

1. Il Segretario generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, il resoconto integrale della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri Componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

1-*bis* Il processo verbale si compone esclusivamente degli elementi di cui al comma 1, salva diversa decisione del Consiglio.

2. La registrazione delle riunioni degli organi è disposta ai soli fini della redazione del processo verbale. Le registrazioni delle sedute, effettuate da un addetto incaricato dal Segretario generale, sono conservate a cura del Segretariato generale fino all'approvazione del verbale relativo alla seduta di cui trattasi. Il supporto magnetico non sostituisce la verbalizzazione e non costituisce un documento ai sensi della legge n. 241/1990.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati. Ove ne ricorrano la necessità e l'urgenza, possono essere approvate, anche seduta stante, le parti del verbale relative alla trattazione dei singoli argomenti.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

5. I verbali delle riunioni degli Organi collegiali sono accessibili nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per l'accesso di cui alla delibera n. 383/17/CONS.

ART. 16

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*.

ART. 17

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla riunione successiva a quella nella quale è stato adottato.